

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Autonomia universitaria e limiti normativi: Commento alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024

1. Fatto

La sentenza del Consiglio di Stato in commento ha effetti importanti sull'Università di Trento, che si trova a fare i conti con la pronuncia di annullamento delle disposizioni del Regolamento circa le procedure di reclutamento di docenti e ricercatori (artt. 24-26). La vicenda fa riferimento ad una procedura per il ruolo di Ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il dipartimento di Giurisprudenza per il settore concorsuale 12/H3 (*Filosofia del diritto*) alla quale hanno partecipato due candidati. Sulla base delle norme del Regolamento in questione, la Commissione nominata ha selezionato due candidati a seguito di una valutazione preliminare¹ e di una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati così individuati dalla Commissione sono stati invitati a sostenere presso il Consiglio dipartimentale, un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo. Il Consiglio in seduta allargata, con una deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta, dispone la chiamata di uno dei due candidati, senza ulteriore approvazione degli atti da parte del Rettore o del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. La sentenza del Consiglio di Stato, riformando totalmente la sentenza del TAR, mette in discussione il regolamento (regolamento con una procedura di chiamata abbastanza unica all'interno del panorama delle Università) evidenziandone diverse criticità sotto il profilo sia giuridico che istituzionale. Alcune disposizioni, infatti, in vigore presso l'Ateneo trentino, risultano eccedere i limiti dell'autonomia universitaria, sanciti dalla normativa italiana. A nulla rileva la specialità statutaria regionale², quale ampliamento dei margini di autonomia rispetto ai criteri definiti dalla legislazione nazionale, in particolar modo quando si ha a che fare con i principi fondamentali di trasparenza, merito e imparzialità.

2. Il bilanciamento tra autonomia universitaria e la normativa statale

¹Valutazione preliminare dalla quale è disceso un motivato giudizio analitico sui titoli ai sensi dell'art. 24 del Regolamento.

Fermo restando la specificità del contesto, i giudici di Palazzo Spada affrontano un tema di grande rilevanza nel contesto accademico: l'autonomia universitaria e i suoi limiti rispetto alle norme nazionali.

Il punto centrale è senza dubbio il conflitto tra le regole interne dell'Università e i principi generali del diritto amministrativo, in particolare sul ruolo delle Commissioni di concorso ed in maniera più estesa sulla procedura concorsuale vera e propria. La sentenza rappresenta un richiamo alla necessità di rispettare i confini dell'autonomia universitaria, ribadendo che questa non può essere esercitata in modo da violare norme superiori o principi fondamentali del diritto amministrativo. Da un lato, riafferma il principio che l'autonomia universitaria, pur garantita, non è assoluta e dall'altro, apre il dibattito sulla necessità di procedure standardizzate e trasparenti con particolare importanza alle procedure concorsuali. L'autonomia universitaria, sancita dall'art. 33 comma 6³ della Costituzione, consente agli atenei di organizzarsi autonomamente per perseguire i propri fini istituzionali. Tale autonomia non può essere esercitata in violazione dei principi generali del diritto, quali trasparenza, imparzialità e merito. Il regolamento dell'Università di Trento, delegando decisioni cruciali al Consiglio di Dipartimento, interviene anche sulla competenza tecnica della Commissione e sulla sua funzione, contravvenendo a norme superiori come, ad esempio, la Legge 240/2010 (riforma Gelmini).

La sentenza mette in evidenza come le norme del regolamento presentino due tipologie di "vulnus": quello all'imparzialità e quello alla competenza tecnica.

In merito alla violazione del principio di imparzialità, viene demandando ai Consigli di Dipartimento un ruolo fondamentale nella procedura di reclutamento, tanto da deliberare la chiamata a ruolo, senza alcun intervento della Commissione e degli organi accademici. Il ruolo della Commissione, formalmente nominata, risulta pertanto essere meramente ancillare rispetto all'intera procedura.

La violazione del principio di competenza tecnica si ravvisa nel momento in cui il Consiglio del Dipartimento non dispone delle competenze tecniche necessarie per valutare i candidati in un concorso pubblico, attesa la presenza al suo interno anche di componenti non esperti nella materia per cui è stata indetta la procedura valutativa. Non a caso l'art. 26⁴ del regolamento dà

³ Cost., art. 33 comma 6 " *Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato* ".

⁴ Art. 26 comma 2, Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, l. 240/2010 dell'Università di Trento: " *...il Consiglio della struttura accademica, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca, procede con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, alla chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata* ".

vita, infatti, “*ad una sorta di spuria e anomala cogestione valutativa tra Commissione e Consiglio della struttura dipartimentale, in cui la posizione di quest’ultimo è predominante*”; nello specifico, il Consiglio può discostarsi, previa deliberazione motivata, dalle valutazioni della Commissione e procedere in tutta autonomia con un peso decisivo per gli esiti della selezione.

Da tutto ciò emerge come la procedura si sviluppi intorno a margini molto contorti soprattutto in merito al rispetto del principio di imparzialità dei componenti del Consiglio stesso, illegittimamente chiamato ad un ruolo che non potrebbe spettargli. Delegare decisioni ad organi con competenze non tecniche rischia di compromettere la fiducia ed il corretto svolgimento delle procedure selettive che devono basarsi su criteri di competenza tecnica e trasparenza.

Il ruolo cardine delle Commissioni non può essere svilito o scavalcato attraverso norme regolamentari, per tali ragioni il Consiglio di Stato ribadisce che le Commissioni devono avere piena autonomia nella valutazione dei candidati, senza ingerenze da parte di altri organi amministrativi e devono essere garanzia di imparzialità e professionalità.

Nel caso in esame, il coinvolgimento del Consiglio dipartimentale nelle procedure di selezione, ritenuto non adeguatamente qualificato per compiti valutativi, ha violato i limiti dell’autonomia universitaria concessi dalla legge nazionale. La sentenza puntualizza che le Commissioni hanno il compito esclusivo di valutare i candidati sulla base di criteri oggettivi e meritocratici. Qualsiasi interferenza di organi amministrativi nel processo decisionale rappresenta una violazione del principio di separazione delle competenze, fondamentale per garantire imparzialità e professionalità.

Le disposizioni regolamentari censurate e gli atti contrastano pertanto con i principi fondamentali di trasparenza, merito, imparzialità e *par condicio* che non sono solo stabiliti dalla norma primaria, ma hanno un rango costituzionale (art. 3 e 97 della Costituzione).

3. Conclusioni

La sentenza del Consiglio di Stato (8516/2024) evidenzia i limiti entro cui deve essere esercitata l’autonomia universitaria. Pur essendo un principio costituzionalmente garantito, l’autonomia non può entrare in conflitto con i fondamentali valori di trasparenza, imparzialità e merito che regolano il settore pubblico e le procedure concorsuali.

Per gli atenei italiani, questo rappresenta un’opportunità per riflettere sull’equilibrio tra autonomia gestionale e rispetto delle norme generali, evitando che l’eccessiva personalizzazione delle regole interne possa compromettere la fiducia nei processi di selezione.

